

## TABELLA “A5”- COMUNALE

### PERCENTUALI DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELLE COSTRUZIONI	% Tab.D LR 1/2005	NOTE
1) ABITAZIONI AVENTI :		<i>Qualora la superficie degli accessori superi quella indicata a fianco di ciascuna categoria la percentuale da applicare è quella della categoria immediatamente superiore.</i>
a) SU > mq. 160 e accessori >= mq. 60	9	
b) mq. 130 < SU < mq. 160 e accessori <= mq. 55	8	Nel caso di edifici residenziali comprendenti più di una abitazione si applica la percentuale relativa ad una abitazione la cui superficie utile ed i cui accessori risultino rispettivamente dalla media aritmetica delle superfici utili e degli accessori delle singole abitazioni.
c) mq. 110 < SU < mq. 130 e accessori <= mq. 50	8	
d) mq. 95 < SU < mq. 110 e accessori <= mq. 45	7	<b>Le percentuali di applicazione sopra indicate (per le sole costruzioni destinate ad abitazione ) sono ridotte di 1 punto nei seguenti casi:</b>
e) SU < mq. 95 e accessori <= mq. 40	7	a) per gli edifici che vengono dotati ai fini del riscaldamento invernale e/o del condizionamento estivo, di sistemi costruttivi ed impianti che utilizzano l'energia solare;
2) ABITAZIONI AVENTI CARATTERISTICHE DI LUSO (D.M. 2.8.1969)	10	b) per gli edifici da realizzare con strutture portante in muratura di pietrame e/o laterizio
3) COSTRUZIONI O IMPIANTI PER LE ATTIVITA' TURISTICHE	10*	c) per gli interventi di bioedilizia
4) COSTRUZIONI O IMPIANTI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI E DIREZIONALI	10*	d) Gli interventi per installazione di impianti relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio energetico sono assimilati alla Manutenzione Straordinaria.
PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, FATTI SALVI I CASI DI GRATUITÀ DI CUI ALL'ART. 124 DELLA L.R. 1/2005 SI CONSIDERA UN COSTO BASE DI COSTRUZIONE RIDOTTO DEL 50% *.		

\* In applicazione degli artt. 125 e 121 della Legge Regionale 1/2005.

**Costo di costruzione unitario €/mq. 312,72 ( aggiornamento Settembre 2025) per categoria funzionale residenziale e turistico-ricettiva;**

**Costo di costruzione unitario €/mq. 288,45 ( aggiornamento Settembre 2025) per categoria funzionale commerciale, direzionale e di servizio;**

**Costo di costruzione unitario €/mq. 250,17 ( aggiornamento Settembre 2025) per categoria funzionale commerciale all'ingrosso;**

Ai sensi dell'art. 121 della L.R.T. 1/2005 e s.m.i., nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti, il comune può determinare costi di costruzione come quota percentuale di quello delle nuove costruzioni, in relazione alla classificazione degli interventi effettuata dallo stesso comune. Per cui può essere utile suddividere tali percentuali a seconda del tipo di Ristrutturazione Edilizia:

per interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici esistenti e/o nella misura della Tabella D (Legge Reg. 1/2005) , del costo base per i nuovi edifici con le seguenti percentuali :

- **50% per interventi non comportanti modifiche agli elementi strutturali;**
- **60% per interventi comportanti anche modifiche agli elementi strutturali;**
- **80% per interventi comportanti anche modifiche agli elementi strutturali orizzontali;**
- **100% per interventi di ristrutturazione attraverso demolizione e ricostruzione;**

Per gli interventi per i quali non e' possibile stabilire il calcolo, preordinato alla quantificazione dei contributi, di volumi e superfici , come ad esempio la realizzazione di piscine, coperture, muri di sostegno, e simili , la percentuale di applicazione sul costo di costruzione per il calcolo del contributo afferente alla concessione, e' da applicarsi su Computo Metrico Estimativo.

1. determinare l'applicazione degli oneri di urbanizzazione, per la realizzazione degli annessi agricoli laddove manchi il requisito soggettivo della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ovvero di annessi eccedenti la capacità produttiva del fondo, parificandoli agli insediamenti artigianali industriali.
2. **Determinare nella misura del 15% il contributo commisurato al costo di costruzione, per la realizzazione di piscine ad uso privato in tutte le aree del territorio, al 10% per le Attività Turistico Commerciali, al 10% per le Attività Artigianali Industriali.**

## **RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI**

Qualora l'interessato opti per una dilazione dei pagamenti, si dispone una rateizzazione in quattro rate semestrali a condizione però che il totale del contributo sia superiore a **€. 2.500,00** in tal caso l'interessato **dovrà comunicare la facoltà di avvalersi di tale possibilità accettando le seguenti condizioni:**

- **Prima rata da versare prima del rilascio del titolo abilitativi comunale o nel caso di D.I.A. al momento della presentazione al Comune della denuncia medesima, comprensiva degli interessi legali pari al 2,5% da corrispondersi sulla prima rata**
- **Le successive rate semestrali avranno decorrenza dalla data di pagamento della prima rata e comunque in ogni caso le stesse dovranno essere completamente versate entro la data di ultimazione dei lavori;**
- **L'interessato sarà tenuto ad esibire all'Ufficio Tecnico la copia delle quietanze al fine di consentire le opportune registrazioni e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;**
- **Contestualmente alla presentazione all'ufficio della ricevuta di pagamento della prima rata dovrà essere presentata idonea garanzia fidejussoria, emessa da Istituto di Credito o da Compagnia di Assicurazione all'uopo abilitata. Detta polizza dovrà avere validità di tre anni, dovrà essere svincolabile solo con il benestare dell'Amministrazione Comunale e dovrà essere di importo pari al doppio delle rate da corrispondere;**

In caso di ritardo nel pagamento dei contributi suddetti saranno applicate le sanzioni di cui all'art.3 della L.47/85, nonché dell'art.128 della L.R.1/2005 e s.m.i. e la riscossione avverrà con le procedure di cui all'art.16 della citata legge. Tali sanzioni comportano:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 10% qualora il versamento sia effettuato nei successivi 120 giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 20% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;
- c) l'aumento del contributo in misura pari al 40% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;

Nel caso di pagamento rateizzato gli aumenti di cui sopra si applicano ai ritardi delle singole rate.

Il titolo VIII della Legge Regionale 1/2005 e s.m.i. definisce quale sia il contributo relativo alle concessioni Edilizie ed alle Denunce di Inizio Attività.

Il contributo sugli oneri di urbanizzazione e' dovuto per interventi soggetti sia a Concessione Edilizia che per interventi di D.I.A., che comportino una nuova edificazione o determinino un incremento dei carichi urbanistici in funzione di:

- a) Aumento delle superfici utili degli edifici;
- b) Mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili;
- c) Aumento del numero di unità immobiliari.

ALLEGATO "A" - Tabella riepilogativa

OGGETTO	ONERI URB.PRIMARIA	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	COSTO DI COSTRUZIONE
Nuova edificazione, ampliamento	Dovuta	Dovuta	Dovuto
Ristrutturazione con aumento del carico urbanistico	Dovuta	Dovuta	Dovuto%
Ristrutturazione senza aumento del carico urbanistico	Non dovuta	Non dovuta	Dovuto%
Istallazione di recinzioni, pavimentazioni, pergolati, opere elettriche	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuto
Realizzazione di muri di sostegno	Non dovuta	Non dovuta	Dovuto
Porticato, verande, volumi non residenziali	Non dovuta	Non dovuta	Dovuto con riduzione del 40%
Volumi non residenziali (L.n.122/89)	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuto
Frazionamento	Dovuta	Dovuta	Non dovuto

Cambio di destinazione d'uso senza opere	Dovuta	Dovuta	Non dovuto
Cambio di destinazione d'uso con opere	Dovuta	Dovuta	Dovuto
Piscine e rifacimento tetti	Non dovuta	Non dovuta	Dovuto
Oper connesse alla L.N. 13/89	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuto
Rialzamento sottotetto con carico urbanistico	Dovuta	Dovuta	Dovuto
Ristrutturazione urbanistica	Dovuta	Dovuta	Dovuto
Sostituzione edilizia	Dovuto	Dovuto	Dovuto